



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Solvay Chimica Italia S.p.A. e della società INOVYN Produzione Italia s.r.l. ubicato nel comune di Rosignano Marittimo (LI).

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.i., relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute del 31 gennaio 2005, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";



VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248” e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la direttiva 2008/01/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2008, n. 224, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 1° ottobre 2008, recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante



norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 9 dicembre 2013 “che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 11 dicembre 2013;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e in particolare il comma 7 dell'articolo 13;

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Livorno con atto dirigenziale n. 271 del 30 ottobre 2007 per l'esercizio dell'unità produttiva Sodiera dell'impianto chimico della società Solvay Chimica Italia S.p.A. sito nel comune di Rosignano Marittimo (LI);

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto prot. DVA-DEC-2010-0000496 del 6 agosto 2010 per l'esercizio delle unità produttive Clorometani, Elettrolisi e Perossidati dell'impianto chimico della società Solvay Chimica Italia S.p.A. sito nel comune di Rosignano Marittimo (LI);

VISTA l'istanza presentata con nota del 7 novembre 2011 dalla società Solvay Chimica Italia S.p.A. a questo Ministero per il riesame del valore limite stabilito dall'AlA prot. DVA-DEC-2010-0000496 del 6 agosto 2010 per il parametro boro nello scarico finale dell'impianto chimico sito nel comune di



Rosignano Marittimo, con relativa attestazione di avvenuto versamento della tariffa istruttoria prevista dal decreto interministeriale 24 aprile 2008;

VISTA la nota prot. DVA-2012-0002440 del 1° febbraio 2012 con la quale la Direzione Generale per le valutazioni ambientali (nel seguito indicata come Direzione Generale) ha comunicato alla società Solvay Chimica Italia S.p.A. l'avvio del procedimento di modifica del decreto di AIA relativo all'istanza di cui al punto precedente (ID 310);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 febbraio 2012, n. 33, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la nota prot. CIPPC-00-2012-000258 del 23 aprile 2012 di costituzione da parte del Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC del Gruppo istruttore per l'esame delle istanze relative all'impianto chimico della società Solvay Chimica Italia S.p.A. sito nel comune di Rosignano Marittimo;

VISTA l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale n. 271 del 30 ottobre 2007 della Provincia di Livorno per l'esercizio dell'unità produttiva Sodiera, presentata in data 30 aprile 2012 dalla società Solvay Chimica Italia S.p.A. allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Rosignano Marittimo;

VISTO l'"Accordo per l'unificazione dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Solvay Chimica Italia S.p.A. sito in Rosignano Marittimo (LI)" sottoscritto in data 28 settembre 2012 dalla Provincia di Livorno, dalla società Solvay Chimica Italia S.p.A. e da questo Ministero al fine di ricomprendere l'unità produttiva Sodiera nell'AIA di competenza statale, rilasciando un'unica autorizzazione per l'esercizio di tutte le attività condotte nello stabilimento chimico sito in Rosignano Marittimo;

VISTA la nota del 1° ottobre 2012, prot. 39219, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 4 ottobre 2012, al prot. DVA-2012-0023882, con la quale la Provincia di Livorno ha trasmesso a questo Ministero, in aderenza al citato Accordo del 28 settembre 2012, l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale n. 271 del 30 ottobre 2007, presentata in data 30 aprile 2012 dalla società Solvay Chimica



W

Italia S.p.A. allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Rosignano Marittimo;

VISTA la nota prot. DVA-2012-0025716 del 24 ottobre 2012 con la quale, in aderenza al citato Accordo del 28 settembre 2012, la Direzione Generale ha comunicato alla società Solvay Chimica Italia S.p.A. l'avvio del procedimento di modifica sostanziale del decreto di AIA prot. DVA-DEC-2010-0000496 del 6 agosto 2010, comprendente il procedimento di rinnovo dell'AIA per l'esercizio dell'unità produttiva Sodiera n. 271 del 30 ottobre 2007 (ID 434);

PRESO ATTO che la società Solvay Chimica Italia S.p.A. ha provveduto alla pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" in data 14 novembre 2012 di avviso al pubblico per la consultazione e formulazione di osservazioni sulla domanda presentata;

VISTA la nota prot. DVA-2012-0030943 del 18 dicembre 2012 con la quale la Direzione Generale ha chiesto alla Commissione istruttoria AIA-IPPC di tenere conto, nell'ambito del procedimento di modifica sostanziale dell'AIA di cui al punto precedente (ID 434), dell'istanza di modifica dell'AIA n. 271 del 30 ottobre 2007 presentata con nota del 26 novembre 2012 dalla società Solvay Chimica Italia S.p.A. alla Provincia di Livorno, ai sensi dell'articolo 29-*nonies* del decreto legislativo;

VISTA la richiesta di integrazioni trasmessa alla società Solvay Chimica Italia S.p.A. dalla Direzione Generale con nota DVA-2012-0030948 del 18 dicembre 2012;

VISTA la richiesta di proroga del termine per la presentazione delle integrazioni di cui al punto precedente, presentata dalla società Solvay Chimica Italia S.p.A. con nota del 18 gennaio 2013 e la proroga concessa dalla Direzione Generale con nota DVA-2013-0002374 del 29 gennaio 2013;

VISTA la documentazione integrativa dell'istanza trasmessa dalla società Solvay Chimica Italia S.p.A. con nota del 1° febbraio 2013, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 5 febbraio 2013, al prot. DVA-2013-0003013;

VISTA la documentazione integrativa dell'istanza inviata dalla società Solvay Chimica Italia S.p.A. tramite posta elettronica certificata il 20 giugno 2013, il 28 giugno 2013 e il 30 giugno 2013, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rispettivamente il



26 giugno 2013, al prot. DVA-2013-0014885, il 1° luglio 2013, al prot. DVA-2013-0015404, e il 2 luglio 2013, al prot. DVA-2013-0015472, a seguito dell'incontro con il Gruppo istruttore del 10 giugno 2013;

VISTA la documentazione integrativa dell'istanza inviata dalla società Solvay Chimica Italia S.p.A. tramite posta elettronica certificata il 2 luglio 2013, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 5 luglio 2013, al prot. DVA-2013-0015857;

VISTA la documentazione integrativa dell'istanza inviata dalla società Solvay Chimica Italia S.p.A. tramite posta elettronica certificata il 31 luglio 2013 e il 2 agosto 2013, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rispettivamente il 1° agosto 2013, al prot. DVA-2013-0018210, e il 5 agosto 2013, al prot. DVA-2013-0018549, a seguito dell'incontro con il Gruppo istruttore del 3 luglio 2013;

VISTA la documentazione integrativa dell'istanza inviata dalla società Solvay Chimica Italia S.p.A. tramite posta elettronica certificata il 7 agosto 2013, il 26 agosto 2013, il 18 settembre 2013 e il 17 dicembre 2013, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rispettivamente l'8 agosto 2013, al prot. DVA-2013-0018880, il 27 agosto 2013, al prot. DVA-2013-0019570, il 18 settembre 2013, al prot. DVA-2013-0021277 e il 18 dicembre 2013, al prot. DVA-2013-0029669;

VISTA la documentazione integrativa dell'istanza inviata dalla società Solvay Chimica Italia S.p.A. tramite posta elettronica certificata il 3 febbraio 2014, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 4 febbraio 2014, al prot. DVA-2014-0002788, in vista dell'incontro con il Gruppo istruttore del 4 febbraio 2014;

VISTA la nota prot. DVA-2014-0033349 del 16 ottobre 2014 con la quale la Direzione Generale ha comunicato che, a far data dal 1° ottobre 2014, l'AIA prot. DVA-DEC-2010-0000496 del 6 agosto 2010 si deve intendere cointestata alle società Solvay Chimica Italia S.p.A. e Società Italiana del Cloro s.r.l. (nel seguito indicate come il Gestore), come richiesto dalle medesime società tramite posta elettronica certificata il 29 settembre 2014, a seguito del conferimento alla Società Italiana del Cloro s.r.l. degli impianti Cloro-soda e Clorometani, nonché dell'Unità di Ricerca Elettrolisi, presenti nello stabilimento sito nel comune di Rosignano Marittimo, da parte della società Solvay Chimica Italia S.p.A.;



WD

VISTO il decreto direttoriale prot. DVA-DEC-2014-0000278 del 1° ottobre 2014 con il quale questo Ministero ha disposto, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il riesame del decreto di AIA prot. DVA-DEC-2010-0000496 del 6 agosto 2010, limitatamente alle parti dell'installazione utilizzate per la produzione di sostanze chimiche che rientrano nel campo di applicazione della citata Decisione di esecuzione della Commissione del 9 dicembre 2013 (ID 819);

VISTA la nota prot. DVA-2014-0033153 del 14 ottobre 2014 con la quale la Direzione Generale ha comunicato l'avvio del procedimento inerente il riesame del decreto di AIA prot. DVA-DEC-2010-0000496 del 6 agosto 2010, disposto con il decreto del 1° ottobre 2014;

VISTA la documentazione integrativa dell'istanza inviata dal Gestore tramite posta elettronica certificata il 12 novembre 2014, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 13 novembre 2014, al prot. DVA-2014-0037375;

VISTA la documentazione necessaria a procedere al riesame del decreto di AIA inviata dal Gestore tramite posta elettronica certificata il 14 novembre 2014, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 18 novembre 2014, al prot. DVA-2014-0038050;

VISTA la documentazione integrativa dell'istanza inviata dal Gestore tramite posta elettronica certificata il 21 novembre 2014, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 24 novembre 2014, al prot. DVA-2014-0038672;

VISTA la nota prot. CIPPC-00-2015-0000018 del 7 gennaio 2015 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio relativo al riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico delle società Solvay Chimica Italia S.p.A. e Società Italiana del Cloro s.r.l., ubicato nel comune di Rosignano Marittimo (ID 310, ID 434 e ID 819);

VISTA la nota prot. 52519 del 16 dicembre 2015 con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



VISTE le osservazioni sul parere istruttorio prot. CIPPC-00-2015-0000018 del 7 gennaio 2015 e sul piano di monitoraggio e controllo prot. 52519 del 16 dicembre 2015, inviate dal Gestore tramite posta elettronica certificata, rispettivamente, il 2 febbraio 2015 e il 3 febbraio 2015;

VISTO il verbale conclusivo trasmesso ai partecipanti con nota prot. DVA-2015-0003551 del 9 febbraio 2015, relativo alla prima seduta del 5 febbraio 2015 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con nota prot. DVA-2015-0001403 del 16 gennaio 2015;

VISTA la documentazione inviata dal Gestore tramite posta elettronica certificata il 19 febbraio 2015, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 20 febbraio 2015, al prot. DVA-2015-0004848, a seguito della seduta del 5 febbraio 2015 della Conferenza dei servizi;

VISTA la documentazione integrativa dell'istanza inviata dal Gestore tramite posta elettronica certificata il 24 febbraio 2015 e il 13 marzo 2015, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rispettivamente il 25 febbraio 2015, al prot. DVA-2015-0005281, e il 13 marzo 2015, al prot. DVA-2015-0007108;

VISTE le osservazioni inviate dal Gestore tramite posta elettronica certificata il 21 marzo 2015, acquisite al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 24 marzo 2015, al prot. DVA-2015-0008083, relativamente agli esiti delle valutazioni svolte dal Gruppo istruttore nell'incontro del 5 marzo 2015 e trasmesse con nota prot. CIPPC-00-2015-0000497 del 9 marzo 2015, conformemente a quanto deliberato nel corso della seduta del 5 febbraio 2015 della Conferenza dei servizi;

VISTO il verbale conclusivo trasmesso ai partecipanti con nota prot. DVA-2015-0008563 del 27 marzo 2015, relativo alla seconda seduta del 25 marzo 2015 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con nota prot. DVA-2015-0006652 del 11 marzo 2015;

VISTA la documentazione integrativa dell'istanza inviata dal Gestore tramite posta elettronica certificata il 25 marzo 2015, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 26 marzo 2015, al prot. DVA-2015-0008353;



Handwritten initials 'C' and 'AA' are visible in the bottom left corner. There is also a circular stamp with some illegible text inside.

CONSIDERATO CHE con nota inviata tramite posta elettronica certificata il 27 marzo 2015, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 31 marzo 2015, al prot. DVA-2015-0008838, il Gestore ha chiesto, ai sensi dell'articolo 273, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la caldaia dell'unità produttiva Sodiera denominata HP2, l'esenzione dall'obbligo di osservare i limiti di emissione previsti dalla parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla parte quinta dello stesso decreto, allegando la dichiarazione contenente l'impegno a non far funzionare tale caldaia per più di 17.500 ore operative dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2023;

VISTA la nota prot. DVA-2015-0009917 del 14 aprile 2015 con la quale la Direzione Generale ha chiesto alla Commissione istruttoria AIA-IPPC di valutare la richiesta di deroga di cui al punto precedente nell'ambito della procedura di riesame, con valenza di rinnovo, dell'AIA del 6 agosto 2010, prot. DVA-DEC-2010-0000496, che prevede, tra l'altro, di ricomprendere l'unità produttiva Sodiera nell'AIA di competenza statale;

VISTA la nota prot. CIPPC-00-2015-0000893 del 30 aprile 2015 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio relativo al riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico delle società Solvay Chimica Italia S.p.A. e Società Italiana del Cloro s.r.l., ubicato nel comune di Rosignano Marittimo (ID 310, ID 434 e ID 819);

VISTA la nota prot. CIPPC-00-2015-0000892 del 30 aprile 2015 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso l'addendum al parere istruttorio di cui al punto precedente relativo alla citata richiesta di deroga di cui all'articolo 273, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inviata dal Gestore tramite posta elettronica certificata il 27 marzo 2015;

VISTA la nota prot. 18919 del 30 aprile 2015 con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTE le osservazioni sul parere istruttorio prot. CIPPC-00-2015-0000893 del 30 aprile 2015, sul relativo addendum prot. CIPPC-00-2015-0000892 del 30 aprile 2015 e sul piano di monitoraggio e controllo prot. 18919 del 30 aprile 2015, inviate dal Gestore tramite posta elettronica certificata il 13 giugno 2015;

A handwritten signature in black ink is located to the left of a circular stamp. The stamp contains the letters 'R', 'G', 'M', 'A', 'T' arranged around a central 'C'.

VISTO il verbale conclusivo trasmesso ai partecipanti con nota prot. DVA-2015-0016340 del 22 giugno 2015, relativo alla terza seduta del 17 giugno 2015 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con nota prot. DVA-2015-0012310 dell'8 maggio 2015, e poi differita con note prot. DVA-2015-0012800 del 13 maggio 2015 e prot. DVA-2015-0013526 del 20 maggio 2015;

VISTA la nota prot. CIPPC-00-2015-0001244 del 26 giugno 2015 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio definitivo, recependo le determinazioni definite in sede di Conferenza dei servizi del 17 giugno 2015;

VISTA la nota prot. CIPPC-00-2015-0001242 del 26 giugno 2015 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso l'addendum al parere istruttorio di cui al punto precedente relativo alla citata richiesta di deroga, recependo le determinazioni definite in sede di Conferenza dei servizi del 17 giugno 2015;

VISTA la nota prot. 27226 del 22 giugno 2015 con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso il piano di monitoraggio e controllo, recependo le determinazioni definite in sede di Conferenza dei servizi del 17 giugno 2015;

VISTA la nota inviata tramite posta elettronica certificata il 3 luglio 2015, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 7 luglio 2015, al prot. DVA-2015-0017758, con la quale la Società Italiana del Cloro s.r.l. ha comunicato la modifica della propria ragione sociale, a far data dal 30 giugno 2015, in INOVYN Produzione Italia s.r.l.;

CONSIDERATO che i citati pareri istruttori fanno riferimento alle informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE ed in particolare ai documenti (BREF) in materia di "Chlor-Alkali Manufacturing Industry" (dicembre 2001), "Large Volume Organic Chemicals – Solids and Other Industry" (agosto 2007), "Energy Efficiency" (febbraio 2009), "Waste Treatments Industries" (agosto 2006), "Emissions for storage" (luglio 2006), "Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management System in the Chemical Sector" (febbraio 2003), "Large Combustion Plants" (luglio 2006);



Handwritten signature or initials.

VERIFICATO che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 29-*sexies*, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'impianto è soggetto ai provvedimenti adottati ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

VISTA la nota prot. 0005485 del 30 marzo 2010, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 31 marzo 2010, al prot. DVA-2010-0008675, con cui il Ministero dell'Interno ha comunicato che l'espressione del proprio parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti soggetti alla disciplina di cui al citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 è sostituita dall'acquisizione delle conclusioni delle istruttorie svolte ai sensi del medesimo decreto;

VISTO il certificato n. 3652 rilasciato alla società Solvay Chimica Italia S.p.A. per le attività condotte nell'impianto chimico sito in Rosignano Marittimo, che attesta la conformità alla norma ISO 14001:2004, con validità fino al 23 aprile 2016;


VISTO il certificato n. 21710 rilasciato alla Società Italiana del Cloro s.r.l. per le attività condotte nell'impianto chimico sito in Rosignano Marittimo, che attesta la conformità alla norma ISO 14001:2004, con validità fino al 23 aprile 2016;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è stata garantita presso la competente Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

VISTI i compiti assegnati all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale dall'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RILEVATO che il Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo (LI) non ha formulato per l'impianto specifiche prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;



FATTO SALVO il rispetto delle prescrizioni stabilite nei provvedimenti in materia di compatibilità ambientale, nonché gli obblighi connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito di procedimenti di bonifica e risanamento ambientale attivati per il sito in questione;

VISTA la nota prot. DVA-4RI-2015-0000159 del 27 luglio 2015, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

la società Solvay Chimica Italia S.p.A., identificata dal codice fiscale 00104340492 con sede legale in via Piave, 6 - 57016 Rosignano Marittimo (LI), e la società INOVYN Produzione Italia s.r.l., identificata dal codice fiscale 08578190962 con sede legale in via Piave, 6 - 57016 Rosignano Marittimo (LI), (nel seguito indicate come il Gestore), sono autorizzate all'esercizio dell'impianto ubicato nel comune di Rosignano Marittimo (LI) alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio definitivo e al relativo addendum, resi il 26 giugno 2015 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC con protocolli, rispettivamente, CIPPC-00-2015-0001244 e CIPPC-00-2015-0001242, comprensivi del piano di monitoraggio e controllo reso il 22 giugno 2015 dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale con protocollo 27226 (nel seguito indicato come parere istruttorio), relativi alle istanze e alla documentazione tecnica presentate e illustrate in premessa (nel seguito indicate come istanza).

Il suddetto parere istruttorio costituisce parte integrante del presente decreto.

Oltre a tali condizioni, l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto di seguito specificato.

Art. 1

LIMITI DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO

1. Si prescrive che l'esercizio dell'impianto avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio, nonché nell'integrale rispetto di quanto



Handwritten signature

indicato nell'istanza di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente provvedimento.

2. Tutte le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nell'autorizzazione.
3. Come prescritto al paragrafo 8.1.1 "Emissioni convogliate", prescrizione n. 2), pag. 244 del parere istruttorio, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8, comma 5, del presente decreto, il Gestore dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasmettere all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, uno studio di fattibilità per l'installazione di sistemi di monitoraggio in continuo sui punti di emissione ivi elencati.
4. Come prescritto al paragrafo 8.1.1 "Emissioni convogliate", prescrizione n. 6), pag. 245 del parere istruttorio, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8, comma 5, del presente decreto, il Gestore dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasmettere all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'integrazione allo studio diffusionale sulle polveri ivi citato comprendente i contributi relativi ai nuovi stoccaggi di calcare.
5. Come prescritto al paragrafo 8.1.1 "Emissioni convogliate", prescrizione n. 7), pag. 245 del parere istruttorio, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8, comma 5, del presente decreto, il Gestore dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasmettere all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la stima della percentuale dei tempi di apertura degli sfiati di emergenza dei forni a calce rispetto al tempo totale di esercizio.
6. Come prescritto al paragrafo 8.1.2 "Emissioni diffuse e fuggitive", prescrizione n. 9), pag. 245 del parere istruttorio, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8, comma 5, del presente decreto, il Gestore dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasmettere all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, un programma per il contenimento delle emissioni diffuse provenienti dalle unità produttive Perossidati e



Sodiera (lettera a)), e uno studio di fattibilità per verificare l'applicabilità del programma di *leak detection* per il monitoraggio delle emissioni diffuse e fuggitive di composti ammoniacali (lettera b), secondo periodo).

7. Come prescritto al paragrafo 8.2 "Acqua", prescrizione n. 10), pag. 247 del parere istruttorio, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8, comma 5, del presente decreto, il Gestore dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasmettere all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la documentazione di cui alla lettera a) relativa al nuovo impianto di trattamento reflui.
8. Come prescritto al paragrafo 8.2 "Acqua", prescrizione n. 10), pag. 247 del parere istruttorio, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8, comma 5, del presente decreto, il Gestore dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasmettere all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la documentazione di cui alla lettera b) relativa al sistema di trattamento dello scarico del settore di depurazione della salamoia ed al sistema di controllo automatico della portata di acqua di mare alimentata al condensatore a contatto diretto.
9. Come prescritto al paragrafo 8.2 "Acqua", prescrizione n. 14), pag. 248 del parere istruttorio, il Gestore dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasmettere all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, al termine del monitoraggio ivi previsto, i relativi esiti ai fini di un eventuale riesame dei valori limite di emissione.
10. Come prescritto al paragrafo 8.2 "Acqua", prescrizioni n. 30) e n. 31), pag. 250 del parere istruttorio, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8, comma 5, del presente decreto, il Gestore dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasmettere all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la documentazione ivi indicata relativa a soluzioni impiantistiche e/o gestionali diverse atte a migliorare le proprie prestazioni ambientali.
11. Come prescritto al capitolo 11 "Dismissioni e ripristino dei luoghi", pag. 254 del parere istruttorio, il Gestore dovrà presentare al Ministero



W

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasmettere all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, un progetto relativo alla dismissione per ogni impianto un anno prima del termine del suo ciclo di vita.

12. In conformità a quanto previsto nel parere istruttorio, è concessa la deroga di cui all'articolo 273, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle condizioni ivi riportate, per la caldaia denominata HP2. Il Gestore è, pertanto, tenuto ad effettuare entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, la comunicazione di cui all'articolo 273, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13. All'atto della presentazione dei documenti di cui ai commi da 3 a 11, il Gestore dovrà allegare l'originale delle relative quietanze di versamento della tariffa prevista dal decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero, nelle more dell'emanazione di tale decreto, di cui al decreto del 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Art. 2


PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI

1. Ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i. costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3

ALTRE PRESCRIZIONI

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e loro successive modifiche ed integrazioni.



2. Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.
3. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione UNI EN ISO 14001:2004.

Art. 4

MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLO

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8, comma 5, del presente decreto, il Gestore dovrà avviare il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.
2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale definisce, anche sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
3. Si prevede, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifichi il rispetto di tutte le prescrizioni previste nel parere istruttorio riferendone gli esiti con cadenza almeno annuale all'Autorità Competente.
4. Anche al fine di garantire gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sentito il Gestore, potrà predisporre ed attuare adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo nel corso della durata dell'autorizzazione onde consentire una maggiore rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 11-



Handwritten signature

bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad eventuali specificità particolari dell'impianto.

5. Si prescrive, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
6. Si prescrive, ai sensi dell'articolo 29-*undecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto e adotti immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, informandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che il Gestore trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

Art. 5

DURATA E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La presente autorizzazione ha durata di dodici anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8, comma 5, del presente decreto, in quanto l'impianto è dotato di un sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004.
2. Ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro la citata scadenza.
3. Ai sensi dell'articolo 29-*octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la presente autorizzazione può essere comunque soggetta a riesame. A tale riguardo si rammenta che la mancata presentazione della



documentazione necessaria a procedere al riesame stesso entro i tempi e le modalità fissati dalla comunicazione di avvio del riesame, è sanzionata ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 5, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e può determinare la scadenza o la sospensione della presente autorizzazione.

4. Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Si prescrive, inoltre, al Gestore l'obbligo di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni variazione di utilizzo di materie prime, nonché di modalità di gestione e di controllo, prima di darvi attuazione.

Art. 6
TARIFFE

1. Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che saranno determinati nel decreto di cui all'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero, nelle more dell'emanazione di tale decreto, che sono stati determinati nel citato decreto del 24 aprile 2008.

Art. 7
AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla parte seconda del medesimo decreto legislativo.

La presente autorizzazione, ai fini dell'esercizio dell'impianto, rinnova e sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto prot. DVA-DEC-2010-0000496 del 6 agosto 2010 e l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Livorno con atto dirigenziale n. 271 del 30 ottobre 2007.

2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.



3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare, nei tempi previsti dall'articolo 208, comma 11, lettera g, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e mantenere per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fideiussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

Art. 8

DISPOSIZIONI FINALI

1. Si prescrive che il Gestore effettui la comunicazione di cui all'articolo 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del 24 aprile 2008, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
4. Il presente provvedimento è trasmesso in copia alla società Solvay Chimica Italia S.p.A., alla società INOVYN Produzione Italia s.r.l., nonché notificato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero della salute, al Ministero dell'interno, alla Regione Toscana, alla Provincia di Livorno, al Comune di Rosignano Marittimo e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13, e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali di questo Ministero, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero.



Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.

Gian Luca Gallenti

